



Il nuovo canone radiotelevisivo – Scheda informativa 1

Il canone per le economie domestiche

Il 1° gennaio 2019 entrerà in vigore il nuovo canone indipendente dal possesso di apparecchi di ricezione. Il nuovo sistema è più semplice ed economico, il principio è: un'economia domestica, un franco al giorno.

Dal 1° gennaio 2019 ogni **economia domestica di tipo privato** paga un canone annuo di 365 franchi. Il Consiglio federale ha stabilito questo importo, di 86 franchi inferiore all'odierno canone di ricezione, il 18 ottobre 2017. Ha altresì incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di riesaminare le tariffe del canone radiotelevisivo nel 2020 e in seguito ogni due anni, con l'obiettivo di ridurle ulteriormente.

Il canone è da versare interamente: non si fa più alcuna distinzione tra canone per la ricezione radiofonica e canone per la ricezione televisiva. La novità è che l'obbligo di pagare il canone non dipenderà più, di principio, dalla disponibilità di apparecchi che consentono la ricezione di programmi radiofonici o televisivi (radio, televisore, smartphone, tablet o computer con accesso a Internet).

Vi sono però possibilità di esenzione:

Chi beneficia di prestazioni annue complementari all'AVS o all'AI può richiedere l'esenzione dal canone. Anche le economie domestiche che non posseggono apparecchi per fruire dei media elettronici possono chiedere di esserne esentati. Il cosiddetto *opting out* è una soluzione temporanea limitata a cinque anni (v. scheda informativa 4).

Di nuovo vi è anche il canone radiotelevisivo di 730 franchi per le **collettività** che, secondo quanto elencato esaurientemente nell'ordinanza sull'armonizzazione dei registri, comprendono:

- case per anziani e case di cura,
- alloggi e case di educazione per fanciulli e adolescenti,
- internati e case per studenti,
- istituti per disabili,
- ospedali, cliniche e stabilimenti sanitari analoghi,
- istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure,
- alloggi collettivi per richiedenti l'asilo,
- conventi e altri alloggi di organizzazioni religiose.

L'importo è versato dal responsabile della collettività.

Il canone a carico delle **imprese** viene riscosso dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. Essendo questo basato sulla cifra d'affari, è l'Amministrazione federale delle contribuzioni l'organo di riscossione più adeguato, perché in possesso dei dati delle imprese assoggettate all'imposta sul valore aggiunto (v. scheda informativa 2).

Basi legali

- Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) articoli 70–70d e 109c
- Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) articoli 57, 61 et 67a e 94–96